UILPA Penitenziari
www.polpenuil.it

MOD. 40/255

Ministero di Grazia e Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
UFFICIO CENTRALE DEL PERSONALE
DIVISIONE V - SEZIONE I - PENSIONI

Prot.n.**003451/1.1**
LETTERA CIRCOLARE

Roma, **9 febbraio 1998**

Ai Sigg. Direttori degli Uffici Centrali del Dipartimento

Al Signor Direttore dell'Istituto Superiore Studi Penitenziari

Ai Sigg. Provveditori Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria

Ai Sigg. Direttori degli Istituti Penitenziari per Adulti

Ai Sigg. Direttori delle Scuole di Formazione e Aggiornamento del Personale del Corpo di polizia penitenziaria e della Amministrazione Penitenziaria

Al Signor Direttore del Centro Amministrativo «G. Altavista»

Ai Sigg. Direttori dei Magazzini Vestiario

e. p.c.: Segreteria-Coordinamento Servizio per le Relazioni Sindacali e per le Relazioni con il Pubblico

Al Signor Direttore dell'Ufficio Centrale per la Giustizia Minorile

L O R O S E D I

Oggetto: Pensioni Privilegiate Ordinarie

La legge 7.8.1990 n. 241 ed il relativo regolamento di attuazione, approvato con D.M. 20.11.1995 n. 540, pubblicato sul supplemento ordinario della G.U. n. 152 del 27.12.1995, nonché

UILPA Penitenziari
www.polpenuil.it

il recente D.M. 7 novembre 1997 n. 488, pubblicato sul supplemento ordinario della G.U. n.15 del 20 gennaio 1988, che stabiliscono limiti temporali in relazione allo svolgimento e alla definizione delle pratiche di questa Amministrazione, pongono questo Ufficio nella necessità di individuare, per alcune funzioni, diverse modalità procedimentali.
La questione riguarda nella fattispecie il beneficio del trattamento pensionistico privilegiato ordinario, disciplinato dal D.P.R.29.12.1973 n. 1092, il cui iter burocratico fino ad oggi seguito prevede, nella fase istruttoria iniziale, una serie di contatti epistolari fra questo Dipartimento, le Direzioni degli Istituti e servizi e le varie Commissioni Mediche Ospedaliere, che è possibile semplificare, proprio al fine di contenere nei tempi imposti dalla suddetta normativa l'emissione dei provvedimenti formali di concessione o diniego del suindicato beneficio.

Il settore in oggetto presenta un arretrato notevole: in questo periodo si sta procedendo all'emissione di decreti relativi ad istanze prodotte nel 1994, quindi il tempo medio di conclusione del procedimento è di 4 anni circa, laddove il D.M. di attuazione della legge 241/90 prevede un termine di 450 giorni per la liquidazione del trattamento privilegiato. D'altra parte al momento non è neppure possibile quantificare con sufficiente approssimazione il numero delle pratiche giacenti che, comunque, si aggirano almeno sulle 7000. Appare utile precisare che oltre all'istruttoria ed ai decreti relativi alla prima concessione della pensione privilegiata, il settore si occupa altresì del rinnovo, dell'aggravamento, dell'interdipendenza, della reversibilità, dell'assegno di incollocabilità nonché del contenzioso relativo ai ricorsi proposti alla Corte dei Conti.

Le ragioni di tale ritardo sono ascrivibili principalmente all'oggettiva elevata quantità di pratiche trattate, visto che il 70/80% del personale cessato avanza richiesta di trattamento privilegiato ed alle lungaggini procedurali, derivanti anche da una legislazione non semplice. Essendo il primo dato una "variabile indipendente", l'Ufficio ha ritenuto – nell'ottica di eliminare l'arretrato e rientrare nei limiti temporali stabiliti dalle norme – di affrontare la questione da un duplice versante: da un lato le modalità procedurali vengono sottoposte ad accurato approfondimento al fine di verificare se – fermo il rispetto della normativa – non sia possibile addivenire ad una semplificazione delle procedure e/o ad un decentramento di alcuni adempimenti; dall'altro valutare se le medesime procedure siano suscettibili di automazione al fine di ridurre i tempi di lavorazione, ottenere un migliore controllo delle varie fasi e, quindi, migliorare il livello del rapporto tra risorse impiegate e risultati ottenuti.

La prima operazione ha consentito di individuare delle soluzioni che, sempre nel rispetto delle norme in vigore, e senza la necessità di spostare carichi di lavoro verso gli istituti e servizi della periferia, consentono di conseguire notevoli risparmi di tempo solo attraverso una semplificazione delle procedure.

La presente lettera circolare intende disciplinare la procedura da adottare per il raggiungimento dei fini sopra indicati.

Per quanto concerne il secondo aspetto, invece, è stato elaborato uno studio per verificare la possibilità, utilizzando lo strumento informatico, di ridurre i tempi di lavorazione delle pratiche e di rendere lo stato della pratica "visibile" sia presso questo Ufficio che presso gli Istituti e Servizi dell'Amministrazione, non solo al fine del miglioramento dell'efficienza, ma anche per soddisfare le esigenze di trasparenza e di informazione agli interessati. Tale studio è stato trasmesso al locale CED con richiesta di intervento per la realizzazione del programma informatico.

1) CESSAZIONE DAL SERVIZIO A DOMANDA O PER RAGGIUNTI LIMITI DI ETA'

1.1 L'istanza con la quale l'interessato richiederà la concessione del trattamento pensionistico privilegiato ordinario dovrà essere assunta a protocollo e conterrà, oltre ai dati anagrafici, l'elenco delle infermità riconosciute dipendenti da causa di servizio per le quali il pensionato intende

UILPA Penitenziari
www.polpenuil.it

chiedere il beneficio in questione.

1.2 La Direzione dell'Istituto penitenziario trasmetterà a questa Sezione Pensioni l'istanza originale e, nel contempo, richiederà alla C.M.O. competente per territorio (secondo i criteri indicati al punto 4) di sottoporre il pensionato a nuovi accertamenti medico-legali, al fine di stabilire a quale categoria di pensione siano ascrivibili le affezioni citate nell'istanza, avendo cura di allegare le copie dei verbali di riconoscimento delle infermità dipendenti da causa di servizio e la copia conforme della domanda.

1.3 La Direzione, giunta in possesso del verbale di ascrivibilità, trasmetterà a questo Ufficio, con la massima sollecitudine, tenendo conto dei termini previsti per la definizione del procedimento (anche sollecitando la C.M.O.), oltre al citato verbale in originale, la seguente documentazione:

a) verbali modd. A/AB di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle infermità richieste;
b) copia delle cartelle cliniche relative ad eventuali ricoveri in ospedale;
c) copia dei certificati medici redatti durante l'intero periodo di servizio prestato;
d) copia del foglio matricolare modello 11 (Agenti) aggiornato;
e) eventuali verbali modello B, concessivi di licenza di convalescenza;
f) rapporti informativi dei Direttori degli Istituti e servizi dell'Amministrazione Penitenziaria ove l'interessato ha prestato servizio;
g) copia delle istanze redatte dall'interessato in attività di servizio intese ad ottenere il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle infermità per le quali sia stato richiesto il trattamento privilegiato;
h) copia delle relazioni, a suo tempo redatte dal Direttore e dal Sanitario del Corpo, inerenti alla dipendenza da causa di servizio delle infermità in questione.

2) CESSAZIONE DAL SERVIZIO PER INFERMITÀ' DIPENDENTE DA CAUSA DI SERVIZIO

2.1 Poiché in questo caso si procede d'ufficio, sarà solo necessario attenersi alle disposizioni impartite al punto "C" della circolare n. 317230/6.1 del 16.7.1987, avente per oggetto l'applicazione del D.P.R. 19.4.1986, n. 138, trasmettendo l'intera documentazione indicata.

3) RICONOSCIMENTO DI DIPENDENZA DA CAUSA DI SERVIZIO PER IL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO

3.1 Ai sensi dell'art. 169 del T.U. 1092/1973 l'interessato ha la facoltà di richiedere, entro cinque anni dalla data di cessazione dal servizio, il riconoscimento di nuove infermità la cui insorgenza, a suo parere, dipenda dal servizio prestato nel Corpo (il termine di decadenza è elevato ad anni 10 per le invalidità derivate da parkinsonismo).

3.2 Il verificarsi di questa evenienza pone le Direzioni degli Istituti e Servizi nella condizione di istruire la pratica (senza alcuna preventiva autorizzazione, ma trasmettendo, comunque, l'istanza originale a questo Ufficio, Divisione V, Sezione I - Pensioni), corredandola della seguente documentazione :
- copia del foglio matricolare, o stato di servizio, aggiornato;
- rapporto informativo dell'autorità da cui l'interessato dipendeva; in detto rapporto debbono essere chiaramente ed esaurientemente illustrate le circostanze di tempo, di modo e di luogo in cui si è verificata la lesione o è stata contratta l'infermità, senza che nello stesso venga espresso alcun parere sul rapporto di causalità tra il servizio e la patologia. Occorre, inoltre, precisare che, nel caso delle infermità, nel predetto rapporto devono essere specificate anche eventuali caratteristiche

UILPA Penitenziari
www.polpenuil.it

peculiari del servizio;
- copia di eventuali atti di Polizia o di Autorità Giudiziaria, nei casi in cui le stesse Autorità sono intervenute (incidenti automobilistici ecc.) ;
- copia di eventuali decreti concessivi di equo indennizzo;
- copia di precedenti sanitari risultanti agli atti ed eventuali provvedimenti medico-legali ;
- copia di cartelle cliniche (di ospedali militari o civili), certificazioni mediche, esami di laboratorio o strumentali a cui il soggetto sia stato eventualmente sottoposto, ecc.

La pratica, così istruita, è inviata al Dirigente Sanitario dell'Istituto che provvede a compilare la dichiarazione medica prevista dall'art. 5 del Regio Decreto 1024/28 e ad esprimere il parere tecnico sulla dipendenza o meno da causa di servizio.

L'Autorità Dirigente, tenendo presente il parere del Dirigente Sanitario, esprime il parere motivato sulla dipendenza o meno da causa di servizio.

Completata l'istruttoria, l'intera pratica viene trasmessa sollecitamente, in duplice copia, alla Commissione Medica Ospedaliera competente per territorio.

All'espletamento della pratica è competente la Commissione Medica Ospedaliera, competente rispetto al luogo di residenza dell'interessato.

3.3 Anche in questo caso sarà cura della Direzione trasmettere con solerzia il relativo verbale unitamente agli atti già citati al punto 1.3.

3.4 Nel caso in cui l'istanza di riconoscimento venga presentata dopo il prescritto termine di cinque anni dalla data di cessazione dal servizio, le Direzioni in indirizzo hanno l'obbligo di trasmetterla ugualmente a questo Dipartimento, che provvederà a comunicare all'interessato l'impossibilità di istruire la domanda per decorso dei termini (art. 169 D.P.R. 29.12.1973, n. 1092).

3.5 Quando l'istanza tendente ad ottenere la pensione privilegiata citi anche infermità, allo stato degli atti, non dipendenti da causa di servizio, si dovrà procedere alla richiesta di riconoscimento delle affezioni sofferte nonché alla loro ascrivibilità a categoria di pensione e, con la medesima nota, si inviterà la C.M.O. ad ascrivere le infermità già riconosciute dipendenti durante il servizio richiedendo, inoltre, il cumulo matematico fra tutte le affezioni.

3.6 Se fra le infermità per le quali l'interessato intende ottenere il beneficio in questione, qualcuna dovesse risultare già giudicata non dipendente da causa di servizio dalla suindicata Commissione, si eviterà di richiederne l'ascrivibilità; sarà poi cura di questo Ufficio acquisire il parere al Comitato per le Pensioni Privilegiate Ordinarie, ai sensi dell'art. 5 bis della legge 20.11.1987, n. 472.

3.7 E' fatto obbligo alle Direzioni di procedere ad un accurato esame del verbale di ascrivibità prima della sua trasmissione a questo Dipartimento; il controllo consisterà nel verificare se tutte le affezioni richieste dal pensionato siano state ascritte a categoria di pensione, se sia stato effettuato il cumulo matematico e, infine, se sia indicata la durata del beneficio. Qualora tale atto risultasse carente anche di uno solo degli elementi elencati, la Direzione dovrà restituire la pratica alla C.M.O. per l'integrazione.

4) CONCLUSIONI

Se l'istanza, sia di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio che di richiesta del trattamento pensionistico privilegiato, viene consegnata in un Istituto diverso dall'ultima sede di servizio del pensionato, la stessa verrà trasmessa alla Direzione ove è custodito il fascicolo personale del richiedente e quest'ultima avrà cura di istruire la relativa pratica, tenendo sempre presente che la C.M.O. competente dovrà comunque essere **quella più vicina al luogo di residenza**

UILPA Penitenziari
www.polpenuil.it

presente che la C.M.O. competente dovrà comunque essere **quella più vicina al luogo di residenza dell'interessato.**

Al fine di adempiere alle disposizioni impartite coi Decreti Ministeriali 20.11.1995, n. 540 e 7.11.1997 n. 488, i quali, per la definizione del trattamento pensionistico privilegiato ordinario diretto o di riversibilità, pongono un limite temporale di 450 giorni, si raccomanda la massima solerzia e sollecitudine nell'espletamento delle procedure impartite e si fa carico alle Direzioni di designare e comunicare il funzionario responsabile per il corretto iter procedurale ed il rispetto dei limiti temporali imposti che dovranno essere comunque contenuti al massimo, sollecitando, con frequenza regolare, le CC.MM.OO. competenti alla definizione delle pratiche soprascritte.

In particolare gli adempimenti di competenza delle direzioni dovranno essere completati nel termine di 30 giorni.

Le note dovranno essere trasmesse per conoscenza anche all'interessato, onde metterlo a parte dello stato del procedimento.

L'Ufficio per la Giustizia Minorile è pregato di diramare la presente lettera circolare a tutti gli istituti e servizi dipendenti.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO
Dirigente Generale dott. Emilio di SOMMA

C:\Documenti\circolari\ppo-circolare.doc.